



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 8

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 3560/09

UDIENZA DEL

13/06/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>D AGOSTINI</b>	<b>FRANCESCANTONIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DI STASI</b>	<b>PASQUALE ANGELO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BATTISTINI</b>	<b>EUGENIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

379/08/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03/10/2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 3560/09  
depositato il 05/02/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB060302950 I.V.A. 2003  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

**proposto dal ricorrente:**

INA ASSITALIA S.P.A.  
CORSO D'ITALIA, 33 00198 ROMA RM

**difeso da:**

DR.BICCARI FRANCO DR.GENOVESE GIANFRANCO  
C/O INA ASSITALIA  
CORSO D'ITALIA 33 00198 ROMA RM

3560/2009

INA ASSITALIA S.p.A. presenta ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RCB060302950 notificato in data 3.12.2008 con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 – sulla base del Processo verbale di constatazione redatto, in data 1.9.2008 da militari della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Torino - accertava in rettifica della dichiarazione IVA, per l'anno d'imposta 2003, irregolari fatturazioni di operazioni imponibili, derivanti dall'omesso assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di prestazioni di servizio rese per € 79.449,23 ed omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili afferenti prestazioni di servizio ricevute per € 44.868,05 irrogando la sanzione amministrativa unica pari ad € 99.312,50, eccettuando la violazione dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

E' opportuno premettere che l'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica condotta nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni S.p.A in relazione ad alcuni rapporti intercorsi tra l'incorporata Assitalia S.p.A ed il contribuente verificato.

Il recupero effettuato ai fini IVA si fonda sull'avere la Compagnia considerato il contratto di coassicurazione – in conformità alla sua causa e alla unitarietà dell'operazione di coassicurazione, indipendentemente dai diversi elementi che concorrono alla sua formazione – come un rapporto giuridico unitario con conseguente dell'esenzione IVA prevista per le *operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio*, di cui all'art. 10, comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Di converso. La Guardia di Finanza e, conseguentemente, l'Ufficio finanziario hanno ritenuto, invece, di poter escludere dall'ambito di applicazione della citata norma di esenzione le commissioni di delega considerandole corrispettivi di prestazioni di servizio dotate di autonomia, con conseguente imponibilità delle stesse ai fini dell'IVA.

Il contratto di assicurazione e il contratto di coassicurazione sono definiti e disciplinati dal codice civile nell'ambito del libro IV, titolo III, capo XX, intitolato dell'assicurazione.

L'art.1882 definisce il contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla natura umana.

A sua volta il successivo art. 1911 intitolato coassicurazione dispone che qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun amministratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Il contratto di coassicurazione risponde allo specifico fine di ripartire fra più imprese assicuratrici il rischio assicurativo e si attua – circostanza questa decisiva ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie che ci occupa – con un unico contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Si tratta dunque di un contratto che implica e presuppone, per definizione, l'esistenza di una pluralità di parti dal lato del soggetto assicurante; nonostante tale pluralità, esso si caratterizza per la unicità del rapporto giuridico sottostante: infatti unico è il contratto, ma soprattutto unica è la controparte ( il singolo assicurato), unico è il rischio assicurativo che viene soltanto ripartito tra i coassicuratori in funzione della quota di rischio assicurativo rispettivamente assunta).

Nella coassicurazione il soggetto assicurato è uno e uno solo, ma instaura contestualmente un rapporto contrattuale di assicurazione con tutti gli assicuratori ( due o più) che accettano di ripartire il rischio tra loro il rischio assicurativo – l'unico rischio assicurativo – che forma oggetto del contratto e che, conseguentemente, si ripartiscono tra loro il premio pagato dall'assicurato. Tutti i coassicuratori partecipano dunque all'operazione di assicurazione, assumendo e restando titolari, sia

pure nel quadro unitario contratto di assicurazione e di unitario rapporto, di autonome prestazioni e controprestazioni con l'assicurato.

Proprio per le peculiarità che lo caratterizzano, il contratto di coassicurazione prevede, da un lato, due tipiche figure non presenti in altri contratti di natura assicurativa ( e cioè la figura della società delegataria e quella della società coassicuratrice) e, dall'altro, quanto ai rapporti patrimoniali tra i coassicuratori, un istituto a sua volta tipico di questo particolare contratto e cioè le commissioni di delega.

Le due figure che caratterizzano il contratto di coassicurazione sono: la delegataria, la società che, fra tutte quelle che sottoscrivono il contratto di assicurazione, svolge - per delega delle altre - l'attività di front verso il cliente, ossia gestisce il portafoglio e provvede all'offerta ed alla esecuzione dei contratti, curando direttamente, per conto dell'altra o delle altre imprese coassicuratrici, i rapporti e le comunicazioni con il contraente previsti dalla normativa assicurativa, la società coassicuratrice (o le società coassicuratrici), è la società che partecipa al rischio assicurativo ricevendo una quota del premio pagato dal cliente, senza avere diretti rapporti con quest'ultimo e senza svolgere attività di gestione del contratto, pur costituendone peraltro parte a tutti gli effetti ( e in particolare agli effetti essenziali per la qualificazione di una operazione assicurativa, ossia l'assunzione - a fronte dell'incasso di una quota del premio - di una quota del rischio assicurativo).

Tra gli elementi peculiari - nonché essenziali - del contratto di coassicurazione, figurano le commissioni di delega, aventi lo specifico compito di riaddebitare alla impresa coassicuratrice le spese di gestione del portafoglio, sostenute - per conto della stessa coassicuratrice, con riferimento a contratti oggetto della coassicurazione.

Evidente appare a questo punto il fondamentale errore compiuto dai verificatori - e non corretto dall'Ufficio di Roma 1- i quali hanno preteso di enucleare all'interno del contratto di coassicurazione le commissioni di delega, qualificandole come prestazioni autonome rispetto ad esso, al solo fine, peraltro strumentale, di sottrarle al regime di ( fisiologico) esonero per assoggettarle ad IVA. Tuttavia l'artificiosità e inconsistenza del tentativo così ordito dall'Amministrazione appare evidente.

Il contratto di coassicurazione, come emerge dalle considerazioni in precedenza espresse, rappresenta e costituisce un negozio giuridico unitario e inscindibile, caratterizzato da una unica causa per essa tipizzata: per tale motivo non vi può essere spazio per isolare all'interno di esso talune prestazioni, separandole dalla comune matrice e pretendendo di assoggettarle ad un trattamento tributario differenziato. Tale pretesa nettamente collide con la tipicità ( o nominatività) del contratto quale delineato dalla disciplina civilistica.

In particolare, la coassicurazione - pur qualificandosi con la coesistenza di una pluralità di parti contrattuali fra loro collegate, ed anzi proprio alla luce di questa sua tipica, ontologica configurazione - costituisce una operazione assicurativa complessa ma unitaria che comprende ed abbraccia tutte le prestazioni necessarie e comunque riconducibili alla sua esecuzione che, perciò, assumono unitaria funzione strumentale alla gestione del complesso rapporto contrattuale. L'unicità del negozio giuridico sottostante impedisce dunque di individuare, al suo interno, delle prestazioni di servizi dotate di autonomia rispetto alla operazione di assicurazione nel suo complesso considerata.

Come in precedenza accennato, la clausola di delega costituisce una figura tipica, fisiologica nell'ambito di qualsiasi contratto di coassicurazione. Attraverso di essa, le compagnie coassicuratrici attribuiscono a una sola delle stesse ( la c.d. delegataria) alcuni compiti di gestione del contratto quali, in particolare, la sua stipulazione (con relativa trattativa), la esazione del premio assicurativo convenuto, la ricezione dall'assicurato delle comunicazioni inerenti il contratto, la gestione delle richieste d'indennizzo: attività quest'ultima, che - nelle sue fasi di accertamento dei sinistri nonché di determinazione e liquidazione dell'indennizzo dovuto - assume fondamentale rilievo normativo per le ragioni che nel prosieguo saranno chiarite.

Costituisce infatti interesse precipuo dell'assicurato, ma anche delle compagnie che partecipano alla coassicurazione, concentrare lo svolgimento del rapporto nei confronti di un solo assicuratore, che agisce dietro conferimento di un mandato con poteri rappresentativi nei confronti degli altri coassicuratori (quindi sulla base di un'apposita procura con spendita del nome dei coassicuratori). Naturalmente queste modalità di gestione del rapporto assicurativo non fanno venir meno il requisito civilistico dell'assunzione pro quota del rischio contrattualmente assunto da ciascun coassicuratore.

In questo contesto, dunque, le commissioni di delega rappresentano il riconoscimento del costo che la delegataria sostiene per le attività di *front e back office*, puntualmente connesso alla gestione del portafoglio assicurativo dei contratti rientranti nel perimetro del contratto di coassicurazione.

Una volta stabilito che, come ampiamente sopra dimostrato, il rapporto giuridico derivante dalla clausola di delega si configura – sotto il profilo civilistico- come mandato alla gestione del rapporto assicurativo – risulta assai agevole comprendere come alle prestazioni rese, in base a tale clausola, dalla impresa delegataria alle coassicuratrici deleganti non possa che applicarsi il regime di esenzione dell'IVA.

Come è noto, infatti, le esenzioni previste nel D.P.R. n. 633/1972 rappresentano il recepimento, sul piano del diritto interno, delle norme comunitarie contenute nella Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune sul valore aggiunto.

In particolare l'art. 13, par. B, lett. a) della Direttiva prevede l'esenzione del tributo per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione; il recepimento nel diritto interno è avvenuto con l'art. 10, numeri 2) e 9) del citato D.P.R. che, rispettivamente, considerano operazioni esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio e le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative a tali operazioni.

Occorre poi rammentare che l'art. 12 del decreto IVA estende alle prestazioni accessorie il regime tributario previsto ai fini del tributo per l'operazione principale.

La norma comunitaria di riferimento e le disposizioni di diritto interno che le hanno recepite designano, dunque, con riferimento alle operazioni di assicurazione, un perimetro dell'esenzione da IVA ampio e articolato, volto a ricomprendervi le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, le prestazioni di mandato ad essere relative e le prestazioni accessorie a quelle sopra indicate.

Orbene, la Corte di giustizia europea si è in più occasioni pronunciata in merito a talune fattispecie che presentano qualche punto di contatto con quella in questione, confermando in modo assolutamente chiaro e non controvertibile la piena spettanza dell'esenzione da IVA con riferimento all'operazione di riassicurazione di cui qui si discute e, conseguentemente, la totale infondatezza – sia nell'ordinamento comunitario sia in quello nazionale – della pretesa impositiva vantata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della ricorrente.

Basti qui menzionare, per tutte, la sentenza del 25 febbraio 1999 in causa C-349-96 ossia proprio quella impropriamente richiamata nell'accertamento oggetto della presente impugnazione, contenente la fondamentale affermazione che *la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto*.

Ancor più recentemente, peraltro, la Commissione delle Comunità Europee ha chiarito che le prestazioni rese da un'impresa coassicuratrice in qualità di delegataria sono esenti da IVA.

In particolare, tale assunto trova oramai conferma nell'interpretazione autentica che la Commissione CE ha prospettato dell'art. 135, comma 1, della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella quale, come noto, è stata trasfusa con aggiornamenti la sopra citata sesta direttiva IVA del 1977, vale a dire della disposizione costituente l'attuale fondamento normativo del n. 2) dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Ed infatti, il regolamento del Consiglio del 28 novembre 2007, in corso di approvazione, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE

relativa al sistema comune dell'IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM 2007 747 def.) dopo aver chiarito che *l'esenzione copre la fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario, qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione*, al par. 1 dell'art. 14 statuisce espressamente che sono considerati *come aventi il carattere specifico ed essenziale delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione* e dunque esenti da IVA i servizi di gestione delle richieste di indennizzo.

Secondo quanto precisato nel paragrafo n. 30 del Working paper documento TAXUD/2146/07 del 13 luglio 2007, con il quale la Commissione CE, nella fase preparatoria di tale regolamento, esplicita la propria interpretazione autentica della direttiva, i servizi di gestione delle richieste di indennizzo *consistono nella verifica delle richieste ricevute al fine di assicurare che siano coperte dalla polizza, nell'accertamento e nella liquidazione, incluso il potere di concordare l'ammontare dell'indennizzo con l'assicurato ed il pagamento dell'indennizzo stesso*.

L'evidenziata espressa presa di posizione della Commissione CE non consente più di porre in dubbio che i servizi resi dalla coassicuratrice delegataria siano esenti da IVA. Ed infatti le attività che la lettera c) dell'art. 14, par. 1 del Regolamento considera tali in via in via di interpretazione autentica della lettera a) dell'art. 135, par. 1, della direttiva n. 2006/112, sono proprio quelle svolte dalla coassicuratrice.

Come si è visto in precedenza, sulla base della clausola di delega la delegataria provvede a compiere tutti gli atti di ordinaria gestione relativi al contratto di coassicurazione, ivi compreso l'accertamento dei sinistri, la loro liquidazione e la determinazione in misura bonaria con l'assicurato dell'importo dell'indennizzo dovuto.

Numerose pronunce della giurisprudenza di merito vanno nel senso di riconoscere applicabile alla fattispecie il regime di esenzione da IVA invocato dalla ricorrente. Anche l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione ANIA, nella circolare n. 112 del 6 aprile 2005 rammenta che la coassicurazione di per sé altro non è che una particolare configurazione del contratto assicurativo che viene adattato all'esigenza, da un lato, di ripartire efficientemente il rischio assicurato e, dall'altro, di semplificare i rapporti fra l'assicurato e le compagnie assicuratrici, aggiungendo che fondamentale è, a questi fini, l'affidamento alla compagnia delegataria, attraverso lo strumento giuridico del mandato, di una serie di mansioni che permettono l'esecuzione del contratto nelle varie fasi che lo contraddistinguono, ovvero nell'acquisizione e nella gestione, nonché nella fase dell'eventuale rimborso del danno.

Ferma dunque restando l'infondatezza della pretesa erariale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 qui contestata, va in via subordinata ritenuta illegittima l'attribuzione di efficacia retroattiva al mutamento di un'interpretazione rimasta pacifica e consolidata fin dalla introduzione del tributo nel nostro ordinamento.

Occorre infatti sottolineare che tutte le Compagnie di assicurazione italiane hanno sempre considerato esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, ogni prestazione comunque connessa ai contratti di coassicurazione stipulati tra esse ovvero con altre Compagnie non aventi sede nel territorio dello Stato italiano, in base ad una impostazione di fatto avallata dalla stessa Amministrazione finanziaria che, al riguardo, mai aveva sollevato contestazioni di sorta.

L'atto di imposizione contestato rappresenta, quindi, sotto questo profilo, una novità assoluta equivalente alla creazione di una nuova norma.

Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad una attività nomopoietica travestita da intervento interpretativo, perché destinata a modificare lo *ius receptum*, l'interpretazione consolidata, ossia il c.d. diritto vivente.

Orbene, pur ammettendosi che l'Amministrazione finanziaria sia libera di mutare la propria interpretazione su di un determinato argomento – disattendendo l'impostazione da essa stessa mai contestata e affermando che certe disposizioni normative vanno intese ed applicate in modo radicalmente diverso rispetto al passato – non può invece essere consentito né ritenuto giuridicamente corretto attribuire a siffatto revirement interpretativo un'efficacia retroattiva,

giuridicamente corretto attribuire a siffatto revirement interpretativo un'efficacia retroattiva, qualificando ex post, sulla base della nuova interpretazione, illegittimo un comportamento che, fino a quel momento, era stato considerato perfettamente corretto dalla stessa Amministrazione finanziaria e sul quale i contribuenti e le imprese potevano fare affidamento.

Ricordiamo che lo stesso legislatore ordinario incontra dei vincoli allorchè voglia modificare lo ius receptum con efficacia retroattiva, anch'esso, infatti, non è libero di attribuire efficacia retroattiva ad interpretazioni innovative, alle interpretazioni che creano norme sulla scorta di un testo dal quale norme siffatte non erano state precedentemente mai desunte.

Dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine ai problemi connessi alle leggi di interpretazione autentica ed alla efficacia retroattiva ad essa collegata), emerge che, per aversi vera interpretazione legislativa (autentica), occorre, nella accezione più ristretta e rigorosa, che l'intervento legislativo sia volto a fornire il chiarimento autoritativo di una formula linguistica oscura e polisensa, oppure a dirimere contrasti giurisprudenziali, adottando una delle soluzioni facenti parte del diritto vivente.

Anche il legislatore, dunque, pur nella sua sovranità, incontra dei limiti, dei vincoli nella propria attività, non potendo liberamente attribuire efficacia retroattiva ad interpretazioni che, seppur sedicenti autentiche, hanno in realtà natura innovativa in quanto sovvertono orientamenti consolidati e sono finalizzate a modificare lo *ius receptum*.

Rammentiamo, d'altro canto, che la legge 212/2000 – contenente norme cui la Corte di Cassazione attribuisce superiorità assiologia e funzione di orientamento ermeneutico vincolante per l'interprete, in quanto espressive di principi costituzionali – dedica l'art. 3 alla efficacia temporale delle norme tributarie, prevedendo espressamente al primo comma che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Ora è ben evidente che ciò che è precluso al legislatore ordinario, certamente (e a fortiori) lo è anche alla Pubblica Amministrazione, potendosi diversamente configurare una violazione di alcuni principi generali dell'ordinamento, quali quello di tutela della buona fede e dell'affidamento del cittadino, quello di imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione e, infine, quello di certezza del diritto.

In via ulteriormente subordinata, va in ogni caso considerata inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria unica, irrogata nella misura di € 99.312,50 attesa la piena operatività, nella fattispecie, dell'esimente dell'obiettiva incertezza, elevata a clausola generale di non punibilità, all'interno del sistema delle sanzioni tributarie non penali, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 e ribadita altresì nell'art. 10, comma 3, del citato Statuto del contribuente, laddove è stabilito che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, con controdeduzioni depositate il 22.9.2009, per rilevare che, a seguito di verifica parziale ai fini dell'IVA è stato accertato che la società REALE MUTUA ASSICURAZIONI ha stipulato contratti di riassicurazioni con la società INA ASSITALIA.

Nell'ambito di detta attività di coassicurazione, entrambe le Società hanno agito nella duplice veste di delegatarie e mandanti.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA, la ricorrente riconduceva detta operazione nell'ambito di esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio di cui all'art. 10, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Al contrario, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizio rese e ricevute nell'ambito degli accordi di coassicurazione siano operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nei termini e per i motivi che di seguito si sintetizzano.

L'istituto della coassicurazione si inserisce nella più vasta fattispecie del contratto di assicurazione, di cui all'art. 1882 del codice civile. Tale è quel contratto con cui l'assicuratore si obbliga, a fronte

sinistro o, in alternativa, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

E', poi, l'art. 1911 del codice civile ad introdurre il concetto di coassicurazione stabilendo che: qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

La coassicurazione risponde, quindi, alla esigenza di coprire rischi di cui non si conosce la probabilità di accadimento o per i quali tale probabilità sia piuttosto elevata o che postulino un impegno di copertura di entità tale da consentirne difficilmente la sostenibilità ad opera di un unico assicuratore.

Lo scopo di tale istituto è proprio quello di favorire la ripartizione del rischio tra i diversi assicuratori, sulla base di quote predeterminate, in modo che ciascuno di essi risponda solo della quota personalmente assicurata. Conseguentemente, con il contratto di assicurazione ci si trova di fronte a rapporti assicurativi separati, in cui ciascun coassicuratore è titolare di distinte posizioni giuridiche soggettive.

I tratti distintivi dell'istituto così delineati agiscono da differenziatore rispetto ad altre particolari figure negoziali, anch'esse contrassegnate dall'esigenza della ripartizione del rischio assunto da più compagnie di assicurazione.

Citiamo, tra queste:

l'assicurazione plurima o cumulativa, di cui all'art. 1910 del codice civile, ricorrente allorchando per il medesimo rischio risultino contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori. In tale caso si rinvengono più contatti volti a tutelare il comune interesse contro il medesimo rischio, con la conseguenza che, al materializzarsi di un dato evento, più assicuratori saranno obbligati contemporaneamente a pagare un'indennità a favore della stessa persona; la riassicurazione che, contemplata dall'art. 1928 del codice civile, costituisce un contratto sussumibile nella categoria delle assicurazioni contro i danni, posto che con esso l'assicuratore si copre dal rischio assunto verso il suo assicurato, stipulando a sua volta una successiva assicurazione.

Le modalità di conclusione del contratto di coassicurazione sono essenzialmente due:

- a) attraverso un unico contratto al quale intervengono tutti gli assicuratori interessati, con rilascio nella circostanza di un'unica polizza;
- b) mediante più contratti, uno per ciascun assicuratore, ad ognuno dei quali corrisponde il rilascio di una specifica polizza.

Il sistema più diffuso in Italia è quello della polizza unica, conclusa da un solo assicuratore per conto degli altri coassicuratori.

Si è già detto che l'essenza della coassicurazione è data dall'accollo, da parte di più assicuratori, di un rischio frazionato fra gli stessi secondo una proporzione concordata.

Vengono, conseguentemente, a generarsi separati rapporti giuridici, relativamente ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali. Ma, seppure, sotto il profilo concettuale, ad ogni specifico rapporto assicurativo corrisponda un singolo atto negoziale, nella pratica, l'evidente intento di conseguire una semplificazione operativa ed un'efficienza procedurale inducono all'adozione di un particolare strumento negoziale: la c.d. clausola di delega.

In forza di essa, i coassicuratori conferiscono ad *no* di loro (impresa delegata o impresa delegataria) un mandato con poteri rappresentativi per il compimento di determinati atti nell'interesse comune (valgano, quali esempi, la trattativa, la stipula del contratto, la riscossione dell'intero premio, la determinazione del danno da risarcire). Si viene, perciò, a ricadere nell'ambito del mandato collettivo, conferito, cioè, con un unico atto nell'interesse di più persone, e, al tempo stesso, anche in quello, in *rem propriam*, volto, invece, a soddisfare l'interesse del mandatario o di un terzo.

La delegataria, infatti, nel gestire il rapporto assicurativo produce effetti diretti tanto sulla situazione giuridica dell'interessato, quanto su quella delle coassicuratrici, tra le quali essa stessa è ricompresa. E' in forza del conferito mandato di rappresentanza che ha assunto il potere di incidere sulle situazioni soggettive delle parti del contratto e, quindi, anche del contraente.

Nelle ipotesi di mandato con rappresentanza non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 3 e 13 del D.P.R. n. 633/1972, rendendosi applicabile quella contenuta nel successivo art. 15, comma 1, n. 3, con il quale, è noto, esclude dalla base imponibile dell'imposta quelle somme che, lungi dal rappresentare un corrispettivo dell'attività svolta dal mandatario, sono riconosciute a titolo di mero rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè, precisa la norma, siano regolarmente documentate.

In tali ipotesi, l'operazione è esclusa dalla sfera di applicazione del tributo per l'ovvia considerazione che vi è carenza del presupposto oggettivo.

Da quanto precede deriva che, nel caso di mandato con rappresentanza, il costo del servizio è imputabile direttamente al mandante, così come lo sono anche i diritti e gli oneri tributari ( di registrazione, conservazione dei documenti, ecc) relativi all'operazione, atteso che gli effetti dell'attività compiuta dal mandatario ricadono direttamente sul mandante e terzo.

L'operazione economica è dunque destinata ad esplicare i suoi effetti, ai fini del tributo, esclusivamente tra il mandante e terzo. Il mandatario con rappresentanza sarà tenuto ad emettere fattura solo nei confronti del mandante relativamente al compenso.

Qualora, diversamente, l'operazione sia svolta nell'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza la disciplina applicabile ai fini dell'IVA si ricava dal combinato disposto dell'art. 3, lettera h, e dell'art. 13, comma 2, lettera b), del citato D.P.R. n. 633/1972. Il richiamato art. 3 stabilisce, in particolare, che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

L'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto IVA stabilisce i criteri in base deve essere determinata la base imponibile del tributo che " per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza ..... è costituita... rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione".

Come si è visto, la norma attrae nel campo di applicazione IVA, nei passaggi tra il mandatario ed il mandante, non già la sola provvigione ( cioè la remunerazione dell'opera svolta) ma anche il costo del servizio che forma oggetto dello stesso mandato. Tale criterio determina un aumento del volume di affari del mandatario giacchè il volume medesimo sarà formato dal compenso puro e dalle spese sostenute. Il mandatario potrà dedurre l'IVA assolta all'acquisto di beni e servizi anticipati nell'espletamento del mandato.

In conclusione, ai fini IA è determinante la qualificazione giuridica del mandato ( con rappresentanza o senza rappresentanza) compito, invero, non sempre agevole.

La delegataria si assume l'impegno a svolgere alcuni compiti di gestione del contratto quali quelli relativi alla riscossione dei premi ed alla gestione dei sinistri. Tali funzioni, ancorchè eseguiti attraverso una propria organizzazione, sono svolti sulla base della procura conferita dagli altri coassicuratori e con spendita del nome di questi ultimi. E' indubbio, dunque, che il mandato non possa che configurarsi con rappresentanza con conseguente inapplicabilità dell'IVA sulle somme incamerate dalla delegataria a titolo di rimborso delle spese che, per quanto sin qui precisato, sono sostenute in nome e per conto degli altri coassicurati.

La delegataria, nell'ambito dei compiti conferitigli (rectius conferitile) non diviene, invero, titolare del negozio posto in essere, atteso che la procura viene conferita al solo scopo di semplificare, soprattutto per l'assicurato, il rapporto di assicurazione. La circostanza che i coassicuratori non entrino mai in rapporto con l'assicurato appare quindi ininfluyente. In definitiva le somme riconosciute dalle coassicuratrici alla delegataria devono considerarsi escluse dall'ambito di

applicazione IVA, ex art. 15, comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972 per carenza del presupposto oggettivo.

Per quanto riguarda il trattamento da riservare, sempre ai fini IVA, ai compensi riconosciuti dalle coassicuratrici per l'attività svolta dalla delegataria, si evidenzia quanto segue.

Tali prestazioni, come si è precisato, si concretizzano nella gestione del contratto, nella esazione del premio, nel ricevimento, dall'assicurato, delle comunicazioni inerenti il contratto e, infine, nella gestione del sinistro, le stesse esulano dalla nozione di assicurazione così come fornita dall'art. 1882 del codice civile secondo il quale *l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l'assicurato, entro limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.*

L'attività assicurativa, nelle ipotesi di coperture diverse dalle assicurazioni sulla vita, è invece finalizzata alla prestazione che caratterizza la causa del relativo contratto consistente nel rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro.

In astratto, le predette prestazioni risultano quindi imponibili ai fini della imposta sul valore aggiunto. L'esenzione di sposta per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e vitalizio trae infatti origine dalla circostanza che le operazioni stesse sono già soggette all'imposta speciale sulle assicurazioni private di cui alla legge 29.10.1961, n. 216; e il corrispettivo delle prestazioni di servizi rese dalla delegataria non è certamente soggetto a tale ultima imposta.

Non occorre tuttavia trascurare la circostanza che le prestazioni in parola sono eseguite in relazione ad un contratto di coassicurazione – e quindi nell'ambito di un contratto assicurativo unitario – non presentando, conseguentemente, autonoma rilevanza rispetto a quest'ultimo.

Si intende dire, in punto di fatto, che se esse prestazioni fossero rese da un'impresa di assicurazioni, al di fuori del contratto di coassicurazione, non potrebbe sorgere alcun dubbio circa l'imponibilità dei compensi percepiti, atteso che le prestazioni medesime avrebbero il requisito dell'autonomia.

Da tale constatazione discende che le operazioni della delegataria potrebbero configurarsi come prestazioni accessorie a quella principale trovando, in tal caso, applicazione l'art. 12 del più volte citato D.P.R. n. 633/1972.

Senonchè la norma pone la condizione che le cessioni o prestazioni di servizi devono essere effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese a favore del cessionario del bene o del servizio. E nella fattispecie in esame, le prestazioni sono rese non dalle singole imprese all'assicurato, ma dalla delegataria a favore delle altre imprese di assicurazione ed il corrispettivo delle prestazioni stesse è riconosciuto da queste ultime.

Sembrerebbe, dunque, che in assenza di tale condizione venga meno il presupposto dell'accessorietà.

E' utile al riguardo evidenziare che a queste prime conclusioni è pervenuta, in diverse occasioni, l'Amministrazione finanziaria ( ad esempio Circ. n.198 DEL 1996).

L'Agenzia delle entrate, con successive risoluzioni del 10 novembre 2001, n. 205/E e 15 luglio 2002, n. 230/E ha affermato, rispettivamente, che affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente da imposta è necessario che svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali e che sia conseguentemente idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive allo stesso modo dell'operazione principale e che *perché si delinei un rapporto di accessorietà tra le due prestazioni non è sufficiente che la prima si assicuri una generica utilità all'attività, considerata nel suo insieme, posta in essere dal prestatore che realizza a valle l'operazione ( o le operazioni ) principale/i. Occorre, piuttosto, che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale e non solo che questa sia resa possibile o più agevole in funzione dell'effettuazione della prestazione accessoria.*

Il principio generale affermato dall'Amministrazione finanziaria è stato quello di considerare accessorie solo le prestazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con

l'operazione principale e che hanno la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione principale.

In buona sostanza le prestazioni devono considerarsi accessorie, sempre secondo il pensiero dell'Amministrazione finanziaria, quando:

- a) sussista un'operazione principale cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
- b) avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale;
- c) venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell'operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese.

Nonostante l'art. 12 non identifichi chiaramente i criteri per i quali un'operazione può essere considerata accessoria, è evidente che le affermazioni dell'Amministrazione finanziaria sembrano ispirarsi a principi di ordine generale.

Ora la delegataria agisce non solo per conto ed a spese delle altre imprese, come richiesto dall'art. 12 del decreto IVA ma anche in nome delle imprese stesse. La circostanza che il compenso della delegataria sia dovuto dalle altre coassicuratrici e non dall'assicurato sembra, ai fini che qui interessano, del tutto irrilevante.

Le ragioni del mancato addebito all'assicurato trae infatti origine dall'ovvia circostanza che il premio complessivo dovuto da quest'ultimo è omnicomprendente. Il premio assicurativo è infatti formato da tre distinti elementi: in particolare, dal costo tecnico, le quote di tutti gli altri costi sostenuti dall'impresa di assicurazione necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale anche se non riflettono, in senso stretto, l'attività tecnica.

Il costo economico, infatti, integra la formula del costo totale, aggiungendovi quote di costi che l'azienda non ha realmente sostenuti e rappresentano la presunta remunerazione dei fattori produttivi non acquistati sul mercato, ma forniti direttamente dall'impresa di assicurazione.

Nel costo totale del premio di assicurazione vanno quindi compresi anche quelle spese di gestione del contratto che l'impresa dovrà sostenere (anche se non necessariamente) che, nel caso di specie, sono rappresentate dalla liquidazione del sinistro, dall'incasso del premio, ecc

Sotto questo profilo non sembrerebbe azzardato sostenere che i compensi in argomento possano considerarsi accessori ai premi di assicurazione e, conseguentemente, esenti da IVA per effetto della disposizione contenuta nel richiamato art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Non può tuttavia non rilevarsi che il compenso dovuto alla delegataria condensato al premio assicurativo ha già goduto dell'esenzione del tributo.

Ma, in realtà, il compenso in parola è invece dovuto per un beneficio di cui hanno usufruito le imprese coassicuratrici e quindi al di fuori del rapporto assicurativo intercorrente tra le imprese e l'assicurato.

Le prestazioni rese dalla delegataria sono da annoverarsi tra quelle dipendenti da contratti di assicurazione; tuttavia è noto che il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha modificato il regime esonerativo delle prestazioni assicurativo sopprimendo il termine *dipendenti*.

La modifica ha avuto effetti sostanziali, infatti, ha avuto l'effetto di ridurre l'area di esenzione circoscrivendola espressamente alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio.

Con riferimento al caso di specie, interessante appare la sentenza del 25 febbraio 1999 (causa C-349/96) con la quale la Corte di Giustizia CE, Sez.VI, si è pronunciata in ordine all'ambito oggettivo delle esenzioni delle operazioni di assicurazione e alla nozione di operazioni ad esse accessorie.

Con riferimento a queste ultime operazioni la Corte ha precisato che una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non ha per colui che la riceve una *autonoma utilità*, ma costituisce il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal prestatore.

La stessa Corte, rinviando a quanto già pronunciato in precedenza, ha inoltre osservato che quando l'operazione è costituita da un *unicum* sotto il profilo economico questa deve essere artificiosamente divisa in più operazioni e ciò proprio per non alterare il corretto funzionamento del

sistema IVA e non falsare la concorrenza. E come già si è detto, il compenso in parola è invece dovuto per un beneficio di cui hanno usufruito le imprese coassicuratrici le quali ne ricevono, conseguentemente, una *autonoma utilità*.

Da quanto sin qui illustrato può conclusivamente sostenersi che possono considerarsi prestazioni accessorie a quelle principali quelle rese dai cedenti o prestatori, anche tramite soggetti terzi, e non anche quelle ricevute dai cedenti o prestatori stessi.

Queste ultime, invero, svolgono una funzione strumentale per lo svolgimento dell'attività propria dell'impresa ma non necessariamente seguono il medesimo trattamento tributario di quelle rese.

Tale conclusione si rende maggiormente aderente per i soggetti che svolgono quasi esclusivamente operazioni esenti da IVA.

In caso contrario quelle operazioni rese da terzi ai soggetti in parola destinate ad essere utilizzate per l'effettuazioni di operazioni istituzionali dovrebbero risultare esenti da imposta.

E questo, a puro titolo esemplificativo, il caso delle prestazioni rese ad un'impresa di assicurazione o ad una banca da parte di un operatore finanziario che siano dirette ad offrire agli assicurati e ai correntisti un miglior prodotto.

La circostanza che le prestazioni rese dal nostro operatore finanziario possano essere utilizzate per generare ricavi esenti da imposta non giustifica affatto che esse prestazioni possano considerarsi ugualmente esenti da IVA.

In definitiva, accessorie devono considerarsi quelle prestazioni rese, anche tramite soggetti terzi, a valle, vale a dire, direttamente o indirettamente, a favore del concessionario e non anche quelle ricevute a monte dal soggetto cedente le quali presentano un carattere autonomo.

Si ritiene necessario evidenziare, infine, che, allo stato attuale, sulla specifica problematica relativa alle prestazioni rese dalla coassicuratrice, non ci sono chiare, univoche ed espresse, prese di posizione da parte né della Corte di Giustizia, né della Commissione CE.

Per quanto esposto, ritiene che il ricorso non meriti di accoglimento in quanto o motivi addotti dalla società INA ASSITALIA non riescono a confutare la pretesa erariale essendo privi, dal punto di vista giuridico, delle ragioni e dei requisiti tali da dimostrare, inequivocabilmente, che l'operato dell'Ufficio non sia legittimo e fondato.

INA ASSITALIA, a sostegno del proprio assunto difensivo deposita, in data 26.5.2011, memorie, ai sensi dell'ex art. 32 del decreto legislativo 546/1992.

#### La Commissione Tributaria

Preliminarmente osserva: a) che l'art.1882 del codice civile definisce il contratto di assicurazione come un contratto con il quale l'assicuratore si obbliga, verso il pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana; b) la coassicurazione, di cui all'art. 1911 del codice civile, è una particolare configurazione del contratto assicurativo, adattato alle esigenze di ripartizione del rischio, i cui contenuti e scopi sono evidenziati dalla Corte di Cassazione – Sezione 3<sup>^</sup>- nella sentenza n. 1885 dell'11 febbraio 2002.

In particolare, nella coassicurazione ricorre la cosiddetta clausola di delega che dà luogo ad un rapporto di mandato tra l'impresa delegataria e le imprese coassicuratrici e che si configura come un mandato di rappresentanza sia per effetto dell'indicazione del nome delle altre imprese coassicuratrici del contratto, che prevede la ripartizione del rischio e, quindi, tiene luogo alla spendita del nome, sia perché l'attività svolta dalla delegataria per conto altrui si configura come rappresentanza diretta.

Rileva che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è quello di considerare che nel rapporto di coassicurazione l'attività svolta dalla delegataria per conto altrui si configura come rappresentanza diretta ( Cassazione, Sezione 3<sup>^</sup> - sentenza n. 14590 del 12 luglio 2005 ) e che i corrispettivi percepiti per le prestazioni rese in qualità di delegataria non debbono essere assoggettati all'IVA in quanto esenti ai sensi dell'art.20, comma 1, n. 2, del D.P.R. 633/1972.

Rileva, infine, che anche l'art. 13 della Sesta Direttiva CE tiene conto della natura accessoria delle prestazioni le quali accedono alla attività assicurativa, pur essendo strumentali ed esecutive, ma non per queste non sono ricomprese nel regime giuridico, per i fini che qui occupano.

In relazione alle considerazioni che precedono, appare applicabile la disciplina esonerativa ai fini dell'IVA, di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972 mentre non possono trovare accoglimento le pur ampie argomentazioni formulate dall'Ufficio finanziario e la pur suggestive tesi dallo stesso proposta.

Conseguentemente, deve essere annullato l'avviso di accertamento n. RCB060302950.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio di Roma 1 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.

Così deciso in Roma il 13.6.2011

Il Giudice Relatore



Il Presidente

